

## STATUTO

### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita con sede in Sondrio, Via Romegiali n. 27, l'Associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, denominata "Amici del Teatro Sociale di Sondrio", di seguito per brevità Associazione.

L'Associazione ha come principi informatori, indicati dettagliatamente nel presente Statuto, oltre l'assenza di fine di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative e la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune, salvi gli obblighi di comunicazione agli organi competenti.

### Finalità e attività

**Art. 2.** L'Associazione persegue finalità di tipo culturale ed ha lo scopo di sostenere e coadiuvare il Teatro Sociale di Sondrio contribuendo alla promozione delle sue attività.

L'Associazione persegue, più in particolare, le seguenti finalità:

- promuovere, sostenere e valorizzare le attività teatrali, musicali e artistiche del Teatro Sociale di Sondrio, anche assumendo specifiche iniziative proprie, individuate d'intesa e in collaborazione con il Gestore e la Direzione del Teatro;
- contribuire all'attuazione dei programmi annuali del Teatro nei modi e nelle forme concordate con il Gestore e la sua Direzione;
- contribuire alla diffusione del teatro in genere attraverso scambi con altre associazioni ed enti teatrali e musicali, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie;
- organizzare, proporre e promuovere seminari, corsi, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne e viaggi culturali;
- instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi e enti che perseguono analoghe finalità;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni sia in Italia che all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

**Art. 3.** La durata dell'Associazione Amici del Teatro Sociale di Sondrio è a tempo indeterminato.

**Art. 4.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi allo scopo di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; eventualmente effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e meramente strumentali ai fini istituzionali.

### Soci

**Art. 5.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati, che, condividendone gli scopi, lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene mediante la sottoscrizione della domanda di adesione e il contestuale versamento della quota associativa.

I soci si dividono in:

- 1) soci promotori: coloro che hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo;
- 2) soci ordinari: tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci sostenitori o onorari: quelle persone fisiche o giuridiche o enti pubblici e privati che, oltre a quanto previsto per i soci ordinari, forniscono un contributo particolare all'Associazione, ovvero che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, che abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale, hanno diritto di voto ed hanno diritto ad un voto.

## **Art. 6**

Sono escluse le adesioni a tempo determinato e la trasmissibilità dell'adesione e della relativa quota.

### Diritti e doveri dei soci

**Art. 7.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività, manifestazioni ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di versare la quota associativa annuale entro il termine deliberato dall'Assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.

L'Associazione concorderà con il Gestore del Teatro agevolazioni per i soci.

**Art. 8.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell'Associazione o sulle quote associative versate, mentre conserva l'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno sociale in corso in cui avviene il recesso o l'esclusione.

E' espressamente esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa.

### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 9.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere
- f. il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di due anni.

Ai titolari di cariche associative spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Assemblea dei soci

**Art. 10.** L'Assemblea è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare la convocazione dell'Assemblea quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione, per posta ordinaria o via mail o tramite avviso pubblico affisso nei locali della sede, ovvero in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

**Art. 11.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 12.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai votanti; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza dei voti espressi dai votanti qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

**Art. 13.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 14.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 15.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e dell'Atto Costitutivo l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con presenza della metà degli associati e con il voto favorevole del 2/3 dei votanti; in seconda convocazione con i 2/3 dei voti espressi dai votanti qualunque sia il loro numero; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 16.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica n. 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 17.** Il Consiglio Direttivo è convocato, tramite mail, dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati gli atti riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine all'esclusione e decadenza dei soci come da art. 8.

**Art. 19.** In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### Il Presidente

**Art. 20.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

### Il Segretario

**Art. 21.** Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, tiene i necessari contatti con i soci e assicura idonea pubblicità degli atti e delle attività dell'Associazione. Aggiorna lo schedario dei soci e conserva tutti i verbali e gli atti dell'Associazione, consultabili dai soci che ne facciano richiesta.

### Tesoriere

**Art. 22.** Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e ne risponde sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo.

### Il Revisori dei Conti

**Art.23.** Il Revisore dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all'Associazione. Il Revisore rimane in carica 2 esercizi, per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

**Art. 24.** Il Revisore dei Conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

## Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 25.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione dell'attività svolta, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

**Art. 26.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e eventuali contributi ulteriori dei soci;
- b) le erogazioni liberali degli associati e di terzi, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque meramente strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) le entrate derivanti da raccolte fondi occasionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 27.** Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o eredità;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 28.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

## Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 29.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Art. 30.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sondrio, 11 marzo 2015

I soci promotori

Elisabetta Mevio

Silvia Bettini

Alessandra Di Clemente